

Consiglio di Stato, Sezione III - Sentenza 13/05/2011 n. 2919
d.lgs 163/06 Articoli 68 - Codici 68.1

Ai sensi dell'art. 68 comma 2 del d.lgs. n. 163/2006, le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla libera concorrenza. Al riguardo, il Consiglio di Stato ha sottolineato che nei casi in cui le specifiche tecniche risultino tutte incentrate su un prodotto già confezionato dalle imprese produttrici, il riferimento tecnico deve essere necessariamente temperato attraverso il riferimento al concetto di equivalenza. Infatti non possono essere introdotte specifiche tecniche che menzionino prodotti di una fabbricazione o di una provenienza determinata e procedimenti particolari aventi l'effetto di favorire o eliminare talune imprese in assenza del temperamento con criterio di equivalenza.